

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, ed in particolare l' articolo 6, comma 1, che stabilisce che, per far fronte ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole, derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 102/2004, con la relativa richiesta di spesa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modifiche al sopraccitato decreto legislativo 102/2004;

Visto l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/2004 che prevede tra le tipologie d'intervento indicate, aiuti compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da eventi riconosciuti di carattere eccezionale;

Visto il successivo articolo 5 del medesimo decreto legislativo 102/2004, che disciplina le tipologie e le modalità di concessione dei citati interventi compensativi;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) ed in particolare il punto V. gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed in particolare l'articolo 11 "Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 gennaio 2012 prot. 1324 che approva il Piano assicurativo agricolo 2012;

Preso atto che il predetto decreto ministeriale (articolo 1, punto 1.4) contempla il fulmine tra le avversità assicurabili con polizza multi rischio a carico delle strutture aziendali individuate al precedente punto 1.3;

Vista la relazione tecnica redatta dal competente Ispettorato agricoltura e foreste di Udine dalla quale si evince, che nelle prime ore della notte del 5 novembre 2012, causa condizioni di maltempo con forti temporali e piogge intense, in comune di Camino al Tagliamento, loc. Casali San Zenone si è abbattuto un fulmine su una centralina ENEL provocando indirettamente un incendio di vaste proporzioni sulle strutture aziendali (ufficio, magazzino, capannone adibito ad allevamento cunicolo), di una azienda agricola locale;

Considerato che tale evento ha arrecato gravi danni alle strutture aziendali ed in particolar modo alle scorte vive;

Considerato che le predette strutture non risultano comprese tra le strutture assicurabili dal sopraccitato Piano assicurativo agricolo 2012;

Preso atto che l'evento in argomento non ha assunto una vastità territoriale tale da incidere significativamente sulla economia di un intero territorio comune, ma che tuttavia ha provocato danni di particolare gravità a carico di una singola azienda agricola, non ripristinabili con le normali attività di manutenzione ordinaria;

Considerato che le operazioni di delimitazione, individuazione e stima dei danni sono risultate particolarmente laboriose e che per questo motivo non è stato possibile rispettare il termine perentorio dei sessanta giorni entro cui adottare la presente deliberazione di delimitazione ed accertamento dei danni;

Considerato pertanto che si rende necessario usufruire dei termini di proroga di trenta giorni, prevista dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 102/2004;

Ritenuto quindi di proporre l'adozione della deliberazione di declaratoria di cui in precedenza, da trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si chiede:

- di dichiarare l'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento "fulmine" verificatosi il 5 novembre 2012 in provincia di Udine;

- di individuare le provvidenze da concedere, previste dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 102/2004 e successive modificazioni, indicate con la provincia ed il comune danneggiato, nel prospetto allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto di autorizzare, sulla base della predetta deliberazione di declaratoria, che venga emanato il decreto del Presidente della Regione che costituisce presupposto per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ai danni provocati dall'evento in argomento;

Ritenuto opportuno precisare che in applicazione dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 102/2004 l'azienda agricola danneggiata dovrà presentare domanda all' Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di stabilire che il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 6, del decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche è prorogato di 30 giorni per le motivate difficoltà indicate nelle premesse.

2. Di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento "fulmine" verificatosi il 5 novembre 2012 in provincia di Udine.

3. Di delimitare, quali territorio danneggiato, la provincia, il comune e la località riportati nel prospetto allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, e di individuare nell'allegato medesimo, le provvidenze invocate.

4. Di autorizzare l'emanazione del decreto del Presidente della Regione, redatto in conformità alla richiesta di dichiarazione di cui al punto 2), recante la delimitazione e specificazione delle provvidenze di cui al punto precedente, decreto che costituisce presupposto per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ai danni provocati dall' evento in argomento.

5. Di precisare che per usufruire delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004 (Fondo di solidarietà nazionale), l'azienda agricola danneggiata dovrà presentare le domande di indennizzo all' Ispettorato agricoltura e foreste di Udine entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE